



OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART. 40-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ATTUAZIONE DI UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la documentazione sotto elencata, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 13/01/2022 dal Responsabile Sezione Gestione Risorse Umane del Comune, al fine di acquisire la certificazione dell'Organo di Revisione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, in merito all'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'attuazione della previdenza complementare a favore degli appartenenti alla Polizia locale per il triennio 2022-2024:

- Ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo sottoscritta in data 14 dicembre 2021 fra le Delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale;
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, relative alla suddetta ipotesi di Accordo decentrato, rilasciate in data 12/01/2022 dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo gli schemi allegati alla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 29/07/2012.

DATO ATTO che i componenti il Collegio hanno esaminato, dapprima singolarmente, la sopra richiamata documentazione, confrontandosi successivamente a mezzo posta elettronica e *conference call*, definendo la presente certificazione.

VISTI i seguenti articoli del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- > art. 40, comma 3-bis, ove prevede, come vincolo alla contrattazione integrativa, quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- > l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che *"(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)"*;
- > art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti*

istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;

- > l'art. 40-bis ove, al comma 1, dispone: “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;
- > l'art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

RICHIAMATO l'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, ove dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”;

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- > il sopra richiamato art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha ampliato la funzione di controllo dell'Organo di Revisione, che non attiene soltanto alla compatibilità dei costi (e quindi un profilo meramente contabile), ma anche alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, configurandosi, pertanto, un tipo di controllo che investe profili giuridici e finanziari, con conseguente necessità, in capo all'Organo medesimo, di verificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa non solo con i vincoli di bilancio della singola Amministrazione, ma anche con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare attenzione per le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 157/2020 del 12/02/2020).
- > detti controlli e conseguente certificazione vanno effettuati prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta Comunale, alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

VISTO il Manuale elaborato da ARAN nel marzo 2013 “La procedura della contrattazione decentrata integrativa”.

VERIFICATO che l'ipotesi di Accordo decentrato in esame, sottoscritta in data 14/12/2021:

- > è finalizzata a disciplinare la previdenza complementare in favore degli appartenenti alla Polizia locale per il triennio 2022–2024, con impiego di quota-parte dei proventi derivanti da sanzioni da Codice della strada, ai sensi dell'art. 208, comma 4, lettera c), del Codice medesimo;
- > non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che l'Accordo opera, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle risorse derivante dai proventi da sanzioni da Codice della strada, e subordinatamente all'avvenuto accertamento ed incasso delle sanzioni stesse, da rilevarsi a annualmente a consuntivo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012, con riferimento all'ipotesi di Accordo decentrato in esame, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

D À A T T O

- preliminarmente, che l'ipotesi di Accordo decentrato in esame, sottoscritta in data 14/12/2021 é finalizzata a disciplinare la previdenza complementare in favore degli appartenenti alla Polizia locale per il triennio 2022–2024, con impiego di quota-parte dei proventi derivanti da sanzioni da Codice della strada, ai sensi dell'art. 208, comma 4, lettera c), del Codice medesimo;
- che il suddetto Accordo decentrato non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che l'Accordo opera, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle risorse derivante dai proventi da sanzioni da Codice della strada, e subordinatamente all'avvenuto accertamento ed incasso delle sanzioni stesse, da rilevarsi a annualmente a consuntivo;
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative alla suddetta ipotesi di Accordo decentrato, rilasciate in data 12/01/2022 dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del D.Lgs. n. 165/2001, risultano conformi allo schema ed ai contenuti previsti dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 19/07/2012.

C E R T I F I C A

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamate non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo;
- b) che l'ipotesi di Accordo decentrato sottoscritta in data 14/12/2021, oggetto della presente certificazione, é compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità che verranno allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2022-2024 – esercizi 2022, 2023, 2024 – come indicati nella Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV), vincolando l'attuazione dell'Accordo decentrato in esame in relazione all'avvenuto accertamento ed incasso dei proventi derivanti da sanzioni da Codice della strada, ai sensi dell'art. 208, comma 4, lettera c), del Codice medesimo, da rilevarsi a annualmente a consuntivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. ROBERTO MIDALI – presidente

dott. Maurizio Grillo – componente

dott. Giovanni Spinella – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)